

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili

del ... Avamprogetto del 8 agosto 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11*d* capoversi 2 e 3, 11*e* capoversi 1 e 2, 11*f* capoversi 2 e 4, 11*h*, nonché 11*i* capoverso 2 della legge federale dell'8 ottobre 1999¹ sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

Ai sensi degli articoli 11*d*-11*i* della legge sul CO₂, la presente ordinanza disciplina il calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti delle automobili, il calcolo degli obiettivi determinanti e la procedura.

Art. 2 Automobili

¹ Le automobili ai sensi dell'articolo 11*d* capoverso 1 della legge sul CO₂ corrispondono a quelle dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

² Sono eccezzuati:

- a. i veicoli blindati secondo l'appendice XI della Direttiva 2007/46/CE³ e
- b. le automobili con posti autorizzati per il trasporto di persone in sedie per disabili.

³ È determinante lo stato al momento della prima immatricolazione.

Art. 3 Prima immatricolazione

¹ Sono immatricolate per la prima volta ai sensi dell'articolo 11*d* capoverso 1 della legge sul CO₂ le automobili:

- a. ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera; e

RS

¹ RS **641.71**

² RS **741.41**

³ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263/1 del 9.10.2007)

- b. che non erano precedentemente ammesse, o erano ammesse per una durata inferiore a tre mesi (*variante: un anno*) alla circolazione all'estero, prima della dichiarazione doganale in Svizzera.

² L'immatricolazione in un'enclave doganale svizzera è considerata come immatricolazione in Svizzera, l'immatricolazione in un'enclave doganale estera è considerata come immatricolazione all'estero.

³ Le automobili possono essere immatricolate soltanto se l'importatore o il costruttore adempie gli obblighi di cui agli articoli 15 o 16.

Sezione 2: Importatori e costruttori

Art. 4 Principio

¹ È sottoposto alle disposizioni sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili chi importa o costruisce in Svizzera un'automobile immatricolata per la prima volta.

Art. 5 Grande importatore

¹ È considerato grande importatore nell'anno di riferimento l'importatore di cui almeno 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento.

² È considerato anno di riferimento l'anno in cui viene verificato il raggiungimento dell'obiettivo fissato.

Art. 6 Statuto provvisorio di grande importatore

¹ L'importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento può chiedere all'UFE di essere trattato provvisoriamente come grande importatore nell'anno di riferimento.

² La richiesta deve essere inoltrata prima dalla prima immatricolazione di un'automobile.

³ Se, alla fine dell'anno di riferimento, risulta che sono state immatricolate meno di 50 automobili, l'importatore è considerato piccolo importatore e deve procedere a un computo separato per ogni automobile.

Art. 7 Piccolo importatore

È considerato piccolo importatore chi importa meno di 50 automobili immatricolate per la prima volta nell'anno di riferimento.

Art. 8 Raggruppamenti

¹ Entro il 30 novembre prima dell'inizio dell'anno di riferimento, gli importatori e i costruttori di automobili possono chiedere all'UFE di essere trattati come raggruppamento per un periodo massimo di cinque anni.

² Un raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi di un singolo grande importatore.

³ Il raggruppamento designa un rappresentante.

⁴ Se non sono uniti tra loro in un gruppo grazie alla detenzione della maggioranza dei voti, o non sono riuniti in altro modo sotto una direzione unica, i membri di un raggruppamento possono scambiarsi soltanto le informazioni seguenti:

- a. le emissioni medie di CO₂ determinanti;
- b. l'obiettivo fissato per le emissioni medie di CO₂;
- c. il numero totale delle automobili immatricolate per la prima volta.

Sezione 3: Basi di calcolo**Art. 9** Emissioni di CO₂ determinanti

¹ Le emissioni di CO₂ determinanti di un'automobile si basano sulle indicazioni figuranti nell'approvazione del tipo secondo l'articolo 97 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

² Se per un'automobile non è stata rilasciata né una scheda tecnica ai sensi dell'articolo 3a OATV né un'approvazione del tipo svizzera, l'importatore deve attestare le emissioni di CO₂ dell'automobile per mezzo di un certificato di conformità secondo il diritto europeo (Certificate of Conformity, COC) ai sensi dell'articolo 18 della Direttiva 2007/46/CE⁵.

³ Per le automobili esonerate dall'approvazione del tipo (art. 4 OATV), sono riconosciute anche le seguenti attestazioni sulle emissioni di CO₂:

- a. approvazioni parziali nazionali o internazionali;
- b. certificati di conformità CE secondo gli articoli 2 lettera e e 13 OATV;
- c. valutazioni della conformità e certificazioni della conformità secondo l'articolo 2 lettere m e n OATV; oppure
- d. rapporti di perizia stilati da servizi d'esame elencati nell'appendice 2 OATV o riconosciuti dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) secondo l'articolo 17 capoverso 2 OATV.

⁴ RS 741.511

⁵ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263/1 del 9.10.2007, versione del 24.2.2011).

⁴ Se per un'automobile non è stata rilasciata nessuna delle attestazioni elencate ai capoversi 1 – 3, le emissioni di CO₂ determinanti sono calcolate secondo l'allegato 1.

⁵ Se le emissioni di CO₂ di un'automobile non possono essere calcolate secondo le formule dell'allegato 1, viene supposto un valore di 300 g di CO₂/km.

Art. 10 Automobili con motori alimentati con gas naturale

¹ Per le automobili con motori alimentati esclusivamente o parzialmente con gas naturale, l'UFE riduce il valore delle emissioni di CO₂ determinanti della percentuale corrispondente alla quota di biocarburante contenuta nella miscela di carburante.

Art. 11 Tecnologie innovative

¹ L'UFE tiene conto delle riduzioni delle emissioni di CO₂ ottenute grazie all'impiego di tecnologie innovative nella misura in cui sono riconosciute secondo l'articolo 12 del Regolamento 2009/443/CE⁶.

² L'importatore deve fornire la prova della riduzione delle emissioni di CO₂ sulla base del COC e chiedere un'approvazione del tipo. Quest'ultima vale soltanto per le automobili che beneficiano della stessa tecnologia innovativa.

Art. 12 Deroghe dall'approvazione del tipo

¹ Se, nel corso dell'anno di riferimento, le emissioni di CO₂ di un tipo di veicolo approvato diminuiscono, senza che sia richiesta una nuova approvazione del tipo, si tiene conto di queste riduzioni se l'importatore o il costruttore fornisce la prova che le automobili immatricolate per la prima volta producono meno emissioni di CO₂ di quanto è attestato nell'approvazione del tipo.

² Per le automobili di cui al capoverso 1, l'importatore o il costruttore deve indicare all'USTRA il numero d'identificazione del veicolo (VIN) ai sensi dell'articolo 44 capoverso 4 OETV⁷.

Art. 13 Obiettivo determinante

¹ L'obiettivo determinante per le emissioni di CO₂ del parco auto di un grande importatore, oppure della singola automobile nel caso di un piccolo importatore, è calcolato secondo l'allegato 2.

² Se ai piccoli costruttori è accordata una deroga secondo l'articolo 11 del Regolamento 2009/443/CE del 23 aprile 2009⁸, l'UFE adegua il calcolo dell'obiettivo per le importazioni delle rispettive marche in Svizzera.

⁶ Regolamento 2009/443/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009).

⁷ RS 741.41 (VIN: *Vehicle Identification Number*)

⁸ Regolamento 443/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove

³ Gli obiettivi adeguati secondo il capoverso 2 non possono essere compensati con altri obiettivi.

⁴ Entro il 30 novembre prima dell'inizio dell'anno di riferimento, il grande importatore deve comunicare all'Ufficio federale dell'energia (UFE) se intende computare separatamente determinate marche secondo il capoverso 2. In tal caso, per ognuna di queste marche è considerato un importatore individuale.

Art. 14 Peso a vuoto medio

Entro la fine di aprile dell'anno civile precedente l'anno di riferimento, il DATEC calcola il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta nell'anno precedente e lo pubblica nell'allegato 2 alla presente ordinanza.

Sezione 4: Procedura

Art. 15 Procedura al momento dell'importazione

¹ Per ogni automobile importata, il grande importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) ed attestare di averla importata.

² Il piccolo importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e versare l'importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto.

Art. 16 Procedura al momento della costruzione

¹ Dopo aver ottenuto l'approvazione del tipo o avere svolto l'esame singolo, i costruttori di automobili in Svizzera devono trasmettere i necessari dati all'UFE.

² Per ogni automobile immatricolata per la prima volta, l'UFE stabilisce singolarmente una sanzione sulla base dei dati dell'approvazione del tipo o dell'esame singolo.

³ Prima della prima immatricolazione il piccolo importatore deve versare l'importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto.

Art. 17 Computo per i grandi importatori

¹ Sulla base delle automobili immatricolate per la prima volta, dell'obiettivo determinante e delle emissioni di CO₂ determinanti, allo scadere dell'anno di riferimento l'UFE valuta per ogni grande importatore se questi è soggetto a una sanzione.

² Se l'importatore è soggetto a una sanzione, l'UFE calcola l'importo dovuto ed emette la fattura finale.

³ L'USTRA trasmette all'UFE i dati necessari al calcolo e all'incasso. L'UFE può incaricare terzi di procedere all'incasso.

nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, p.1, versione del 26.1.2011).

Art. 18 Termine di pagamento

¹ Il grande importatore deve versare l'importo della sanzione, dedotti gli acconti già corrisposti di cui all'articolo 23, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura finale.

² Un eventuale rimborso avviene entro lo stesso termine.

Art. 19 Decisione

L'importatore o il costruttore che contesta la fattura o la fattura finale può richiedere una decisione impugnabile all'UFE.

Art. 20 Procedura d'esecuzione

¹ Se l'importatore non ha versato l'importo della sanzione entro il termine stabilito, l'UFE o il servizio da esso incaricato gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni e fissa un interesse di mora del 5 per cento.

² Se, scaduto tale termine, l'importo dovuto non è stato interamente versato, l'UFE o il servizio da esso incaricato può avviare la procedura d'esecuzione per l'importo dovuto.

³ Se l'importatore si oppone al precetto esecutivo, l'UFE emana una decisione relativa all'importo della sanzione e nel contempo rigetta l'opposizione.

Art. 21 Costi

Per le spese processuali dell'UFE si applica l'articolo 13 dell'ordinanza del 10 settembre 1969⁹ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 22 Rimedi giuridici

Si applicano le disposizioni sull'organizzazione giudiziaria federale.

Art. 23 Acconti

¹ Il grande importatore che nell'anno precedente ha pagato una sanzione deve versare all'UFE, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno di riferimento, acconti corrispondenti ciascuno a un quarto dell'importo dovuto nell'anno precedente.

² L'importatore che nell'anno di riferimento ha lo statuto provvisorio di grande importatore deve versare all'UFE a titolo di acconto, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'importo della sanzione relativo alle singole automobili ammesse alla circolazione per la prima volta nel corso del trimestre precedente il termine di pagamento.

³ L'UFE o il servizio da esso incaricato emette una fattura per il pagamento dell'acconto basandosi sui dati dell'USTRA.

⁹ RS 172.041.0

⁴ Se dalla fattura finale risulta un'eccedenza a favore dell'importatore, l'UFE gli rimborsa tale somma con un interesse remuneratorio pari all'ammontare dell'interesse di mora.

Art. 24 Garanzie

¹ Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di più di un acconto o della fattura finale, l'UFE può decidere che in futuro, alla stregua di un piccolo importatore, debba computare singolarmente ogni automobile.

² Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi sia a rischio, l'UFE può esigere dall'importatore una garanzia in forma di deposito in denaro, garanzia bancaria o titolo di credito.

³ Se la garanzia non è fornita, l'UFE può chiedere il sequestro di beni appartenenti all'importatore, ai sensi dell'articolo 274 LEF¹⁰.

Sezione 5: Indennità e distribuzione dei proventi della sanzione

Art. 25 Indennità d'esecuzione

A titolo d'indennità, le autorità d'esecuzione ricevono per il loro stipendio un importo annuale complessivo di 1,5 milioni di franchi.

Art. 26 Distribuzione alla popolazione

¹ Su incarico e sotto la sorveglianza dell'UFAM, gli assicuratori distribuiscono i proventi della sanzione alla popolazione.

² Per il resto si applicano gli articoli 23 e 23a dell'ordinanza del 12 novembre 1997¹¹ relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili.

Sezione 6: Rapporto

Art. 27

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) presenta alle commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e sull'efficacia della sanzione, per la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

² L'UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e ai proventi delle sanzioni.

¹⁰ RS 281.1

¹¹ RS 814.018

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28 Computo di emissioni di CO₂ particolarmente basse

Al momento di calcolare le emissioni di CO₂ determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO₂/km sono computate nel modo seguente:

- a. nel 2012 e 2013: 3,5 volte;
- b. nel 2014: 2,5 volte;
- c. nel 2015: 1,5 volte.

Art. 29 Disposizioni transitorie

¹ Il primo anno di riferimento inizia il 1° luglio 2012 e dura sei mesi.

² Nel primo anno di riferimento:

- a. i termini che sulla base della presente ordinanza scadono prima dell'inizio dell'anno di riferimento devono essere rispettati entro il 31 maggio 2012;
- b. è pari a M_{t-2} kg;
- c. gli acconti di cui all'articolo 23 devono essere versati entro il 31 ottobre 2012 sulla base della presente ordinanza, come se quest'ultima fosse già stata in vigore nell'anno precedente;
- d. per i grandi importatori il numero determinante di automobili importate e immatricolate è pari a 25.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2012.

.... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

Allegato 1
(Art. 9 cpv. 4)

Calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti per le automobili senza attestazione secondo l'articolo 9 capoversi 1 - 3

1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale¹²:

$$\text{CO}_2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621$$

1.2 Motore a benzina e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481$$

1.3 Motore a benzina e propulsione ibrida-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,116 m - 57,147$$

1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,108 m - 11,371$$

1.5 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,116 m - 6,432$$

La massa di CO₂ combinato è arrotondata nel modo seguente:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della prima cifra decimale è arrotondato al numero intero superiore.

CO₂: massa combinata delle emissioni di CO₂ in g/km

M: peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

p: potenza massima del motore in kW

¹² Sono considerate dotate di cambio a comando manuale soltanto le automobili munite di cambio puramente meccanico con codice "m?" conformemente all'elenco delle abbreviazioni dell'USTRA.

¹³ RS 741.41

Allegato 2
(Art. 13 cpv. 1)

Calcolo dell'obiettivo

Calcolo dell'obiettivo per piccoli importatori

L'obiettivo per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni automobile secondo la formula seguente:

Emissioni specifiche ammesse: $130 + a \cdot (\text{peso a vuoto} - M_{t-2})$ g CO₂/km.

Calcolo dell'obiettivo per grandi importatori e costruttori

L'obiettivo per grandi importatori e costruttori è calcolato singolarmente per ogni grande importatore secondo la formula seguente:

Emissioni specifiche ammesse: $130 + a \cdot (M_{i,t} - M_{t-2})$ g CO₂/km

a: 0,0457 (coefficiente angolare della retta del valore auspicato)

$M_{i,t}$: peso a vuoto medio in kg delle automobili dell'importatore i immatricolate per la prima volta nell'anno di riferimento

M_{t-2} : peso a vuoto medio in kg delle automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l'anno di riferimento